



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.edu.it
PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it
CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. IPA UFPXVS



Data e prot. n. da segnature SD

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

CODICE UNIVOCO DI PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-19

CIG: Z033647219

CUP: J19J21014360006

Determinazione a contrarre e aggiudicazione per appalto di fornitura di materiale pubblicitario relativo al progetto: “RETI LOCALI CABLATE-WIRELESS-AVVISO 20480/2021 13.1.1A FESRPONLO-2021-19”

Individuazione del contraente con:

Affidamento diretto

(art. 36 co. 2/a, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

II DIRIGENTE SCOLASTICO

ACQUISITA

agli atti la lettera di autorizzazione promanante dal M.I., prot. AOODGEFID-0040055 del 14 ottobre 2021, con cui viene finanziata la sottoazione 13.1.1A. avente ad oggetto il Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici;

- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 32 co.1, in materia di formazione ed espressione della volontà di una Amministrazione Aggiudicatrice, così come qualificata dall'art. 3 co. 1 lett. a) del menzionato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a procedere all'acquisizione di fornitura in appalto ai sensi del R.D. 262/1942 e s.m.i., di seguito: Codice Civile, artt. 1470-1536 e 1560-1570, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito: RUP, individuato nel Dirigente Scolastico pro tempore;
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 36 co. 2/a, in materia di scelta del contraente con affidamento diretto a rotazione laddove possibile;
- VISTO** il D.I. 129/2018 art. 45 co. 2/a in materia di criteri e dei limiti deliberati dal Consiglio d'Istituto per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- VISTO** l'art. 2 del Regolamento d'Istituto recante criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- RILEVATO** che nel citato Regolamento il limite di spesa diretta da parte del Dirigente scolastico è fissato in € 39.999,00 oltre iva, in conformità alla normativa comune contenuta all'art. 36 co. 2/a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VERIFICATA** la necessità di acquistare n.1 targa in forex A3 orizzontale e n. 150 etichette inventario;
- VERIFICATO** il costo della fornitura in argomento nell'importo di € 123,22;
- ACCERTATA** la compatibilità finanziaria all'interno delle risorse finanziarie formalizzate nel Programma Annuale esercizio 2022, approvato dal CdI in data 26/01/2022, con particolare riferimento alla scheda A3/10 - 02/03/011;
- VISTO** l'art. 6-bis della L. 241/1990, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

ACCERTATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00, trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature;

VISTO l'art. 1, co. 449 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1 del D.L. 95/2012 e dall'art.1 co. 150 della L. 228/2012, secondo cui tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ovvero quelle di altre centrali di committenza se sussistono condizioni economiche più favorevoli, fatto salvo il ricorso ad offerte al di fuori delle centrali di committenza se economicamente più vantaggiose per l'Amministrazione Aggiudicatrice;

TENUTO CONTO della normativa in materia di Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) contenuta nell'art.1 co. 450 della L. 296/2006 (esclusione dell'obbligo per le scuole di ogni ordine e grado), nell'art. 1 co. 502 della L. 208/2015 (soglia di esclusione a € 1.000,00 per le altre amministrazioni pubbliche), nell'art. 40 co.2 del D.Lgs. 50/2016 (esclusivo utilizzo di piattaforme digitali per la gestione delle gare), nell'art. 1 co.130 della L.145/2018 (soglia di esclusione innalzata a € 5.000,00);

RILEVATO che l'ANAC, con comunicato del Presidente in data 30 ottobre 2018, conferma la non applicabilità dell'obbligo di cui all'art. 40 co.2 del D.Lgs. 50/2016 fino alla soglia fissata dalle norme di legge/aventi forza di legge vigenti;

VERIFICATO che nell'ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., non si rinvenivano beni o servizi disponibili;

VERIFICATA la sussistenza del genere merceologico in oggetto nel M.E.P.A.;

ESAMINATO l'elenco dei fornitori dell'I.T.C.T.S. Vittorio Emanuele II;

DETERMINA

di aggiudicare in affidamento diretto:

la fornitura costituita da acquisto n. 1 targa in forex formato A3 + n. 150 etichette inventario;

per l'importo di **101,00** o.i.

all'operatore economico: **RDM Soluzioni di Renato De Mura**

con imputazione contabile alla scheda A3/10 – 02/03/011

attraverso un contratto d'appalto ai sensi degli artt. artt. 1470-1536 e 1560-1570 del Codice Civile.

* * *

Successivamente alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al presente decreto seguirà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice Civile l'invio dell'ordinativo di fornitura all'aggiudicatario individuato, avente effetto di contratto d'appalto per atti e fatti concludenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1470-1547 (compravendita) e artt. 1655-1676 (appalto di fornitura) del Codice Civile, regolato anche secondo le seguenti clausole contrattuali, necessarie e non soggette a potere dispositivo delle parti:

1. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione della prestazione secondo il dovere di diligenza previsto dall'art. 1176 del Codice Civile, con esecuzione secondo la regola dell'arte, esente da difformità e vizi, nonché secondo collaborazione al buon esito dell'esecuzione come disposto dall'art. 1375 del Codice Civile.

2. Costituiscono obbligazioni direttamente collegate a quanto disposto dal comma precedente, tuttavia non esaustive dello stesso, le seguenti:

- a) effettivo svolgimento della prestazione nella qualità e nella quantità stabilita dalle Parti, come da documentazione comprovante l'effettivo svolgimento della prestazione;
- b) impiego, per l'espletamento del servizio, esclusivamente di operatori qualificati assunti in conformità alle vigenti norme legali e pattizie;
- c) individuazione da parte dell'Appaltatore, all'interno delle proprie risorse umane, di un coordinatore del servizio in oggetto;
- d) stipula di contratto assicurativo con compagnia di comprovata affidabilità e idoneità tecnico-finanziaria per la copertura dei danni arrecati a terzi da fatti illeciti da personale dell'Appaltatore, nonché per infortunio occorso in sede di servizio presso il Compratore e nel percorso casa-sede del Compratore;
- e) liquidazione delle retribuzioni spettanti al personale utilizzato nel servizio con regolare scadenza mensile e per gli importi previsti dal CCNL di categoria, indipendentemente dalla liquidazione delle relative fatture emesse dall'Appaltatore a carico del Compratore;
- f) osservanza rigorosa delle seguenti normative:
 - I) sicurezza sui luoghi di lavoro: D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ivi incluso l'accesso ai locali del Compratore previa esibizione di tesserino di riconoscimento che viene tenuto in evidenza durante la permanenza nei locali;
 - II) codice di comportamento dei dipendenti pubblici, cui i dipendenti dell'Appaltatore sono assimilati nelle loro funzioni presso il Compratore: D.Lgs. 62/2013;
 - III) lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e adempimenti connessi: D.Lgs. 39/2014;
 - IV) obbligo di fatturazione elettronica alle Pubbliche Amministrazioni: L. 244/2007, art. 1 commi da 209 a 213;
 - V) obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari: L. 136/2010, art. 3;

VI) requisiti generali previsti per le imprese contraenti con le Pubbliche Amministrazioni: D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 80, documentati alla stipula mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;

VII) requisiti di idoneità tecnica e professionale per le imprese contraenti con le Pubbliche Amministrazioni: D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 86 commi 4 e 5, documentati alla stipula mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;

VIII) informazione antimafia relativa alle imprese contraenti con le Pubbliche Amministrazioni: D.Lgs. 159/2011, art. 84 commi 3 e 4, documentata alla stipula mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;

IX) regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali dovuti in relazione alle posizioni assicurative obbligatorie del personale in regime di lavoro subordinato o parasubordinato;

X) regolarità dei versamenti fiscali in materia di IRES;

3. Il corrispettivo sinallagmatico viene ripartito e notificato tramite fattura elettronica a debito del Compratore con esposizione a margine dell'aliquota IVA applicata e dell'imposta dovuta in regime di scissione dei pagamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 co. 629, lettera b), L. 190/2014. Il codice univoco ufficio dell'Istituzione è UFPXVS.

4. La fattura di cui al comma precedente, fatte salve le verifiche di congruità della prestazione, viene liquidata con scadenza di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura attraverso sistema di interscambio.

5. Divieto di subappalto del servizio in oggetto, sia esso totale o parziale.

6. La consegna deve essere effettuata senza spese a carico del Compratore nel minor tempo oggettivamente possibile a decorrere dalla data dell'ordinativo di fornitura presso la sede legale di via Lussana 2 Bergamo (BG).

7. I beni oggetto della fornitura non devono essere soggetti ad evizione del terzo (art. 1483 del Codice Civile) e liberi da diritti di godimento in capo a terzi (art. 1489 del Codice Civile) a pena di risoluzione legale (art. 1453 e 1489 del Codice Civile).

8. I beni oggetto della fornitura devono essere esenti da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. A tal riguardo non si pattuiscono limitazioni della garanzia e si richiamano gli artt. 1492-1495 del Codice Civile.

9. I beni oggetto della fornitura devono avere le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui sono destinati, a pena di risoluzione legale purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi (art. 1497 del Codice Civile).

10. In assenza di consegna nel termine pattuito dei beni oggetto della fornitura, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni, il Compratore ha potestà di applicare l'art. 1517 del Codice Civile (risoluzione legale del contratto di compravendita).

11. In materia di impossibilità sopravvenuta si richiama gli artt. 1463 e 1464 del Codice Civile.

12. Costituisce impossibilità sopravvenuta il venir meno dei requisiti di cui al punto 2 lett. f) - da VI a X da parte dell'Appaltatore.

13. In riferimento al recesso del Compratore, si richiama l'art. 1373 del Codice Civile. Il mancato guadagno dell'Appaltatore in caso di recesso del Compratore è pattuito nel 10% del totale ancora fatturabile dalla data del recesso fino al termine del Contratto. In riferimento al recesso dell'Appaltatore, questi corrisponde al Compratore un importo pari al 10% del totale ancora fatturabile dalla data del recesso fino al termine del Contratto.

14. Il Compratore, previa diffida ad adempiere entro e non oltre 15 giorni dalla notifica, ha la facoltà di avvalersi della risoluzione pattizia per inadempimento non di scarsa importanza, relativamente a quanto previsto ai punti 1 e 2 lettere da a) ad f);

15. La risoluzione non esclude il risarcimento dell'eventuale danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito, con riferimento anche al conseguente danno all'immagine del Compratore.

16. La risoluzione non esclude l'applicazione di una multa penitenziale pari al 10% dell'importo complessivo ove l'inadempimento è determinato da colpa lieve dell'Appaltatore. Della predetta multa penitenziale l'Appaltatore darà formalmente atto al Compratore con apposita nota di credito relativa alle fatture da emettere. In assenza della predetta attestazione, le fatture eventualmente trasmesse con il sistema di interscambio verranno legittimamente respinte.

17. L'Appaltatore esonera il Compratore da ogni responsabilità patrimoniale e/o non patrimoniale derivante dalla ritardata liquidazione della fattura ove non sia rinvenibile e riscontrabile intenzionalità o grave negligenza da parte del Compratore.

18. Il presente testo viene redatto in lingua italiana, in osservanza della vigente normativa nell'ordinamento giuridico italiano e comunitario, assume il significato proprio delle parole secondo la connessione di queste.

19. Per le eventuali necessità interpretative sul presente testo, si richiama gli artt. 1362-1371 del Codice Civile.

20. Per le eventuali necessità applicative su questioni non espressamente regolamentate dal presente testo, si richiama specificamente gli artt. 1175-1178, 1181-1189, 1217-1229, 1470-1547, 1559-1570, 1655-1676, 2934-2963 del Codice Civile, e recepiscono ogni altra norma vigente nell'ordinamento giuridico italiano, comunitario e internazionale ove necessario, fatta eccezione per le clausole d'uso di cui all'art. 1340 del Codice Civile.

21. Il Compratore s'impegna a che i dati raccolti siano trattati al solo fine dell'esecuzione del presente accordo contrattuale.

22. Le Parti eleggono a Foro competente per la regolazione delle eventuali controversie originare nell'ambito del rapporto giuridico costituito con il Contratto il Foro di Bergamo in ottemperanza alle norme sul gratuito patrocinio a beneficio del Compratore.

Di seguito, a specifica informazione in favore del Venditore, sono evidenziate le clausole di cui all'art. 1341 del Codice Civile:

1. La fattura di cui al comma precedente, fatte salve le verifiche di congruità della prestazione, viene liquidata con scadenza di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura attraverso sistema di interscambio.
2. La consegna deve essere effettuata senza spese a carico del Compratore nel minor tempo oggettivamente possibile a decorrere dalla data dell'ordinativo di fornitura presso la sede legale di via Lussana nr. 2, tenendo presenti le dimensioni del cancello per i fornitori.
3. I tempi della consegna sono concordati con i referenti dell'ufficio acquisti, AA.AA. Parente e Sidari.
4. In assenza di consegna nel termine pattuito dei beni oggetto della fornitura, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni, il Compratore ha potestà di applicare l'art. 1517 del Codice Civile (risoluzione legale del contratto di compravendita).
5. Costituisce impossibilità sopravvenuta il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3 co. 2 lett. h) punti da VI a X da parte del Venditore.
6. Il Compratore, previa diffida ad adempiere entro e non oltre 15 giorni dalla notifica, ha la facoltà di avvalersi della risoluzione pattizia per inadempimento non di scarsa importanza, relativamente a quanto previsto ai punti 1 e 2 lettere da a) ad f)
7. La risoluzione non esclude il risarcimento dell'eventuale danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito, con riferimento anche al conseguente danno all'immagine del Compratore.
8. La risoluzione non esclude l'applicazione di una multa penitenziale pari al 10% dell'importo complessivo ove l'inadempimento è determinato da colpa lieve del Venditore. Della predetta multa penitenziale il Venditore darà formalmente atto al Compratore con apposita nota di credito relativa alle fatture da emettere. In assenza della predetta attestazione, le fatture eventualmente trasmesse con il sistema di interscambio verranno legittimamente respinte.
9. Il Venditore esonera il Compratore da ogni responsabilità patrimoniale e/o non patrimoniale derivante dalla ritardata liquidazione della fattura ove non sia rinvenibile e riscontrabile intenzionalità o grave negligenza da parte del Compratore.

Le sopra elencate clausole si presumono pertanto conosciute e approvate dal Venditore fino a prova contraria.

Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa